



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 10/17

Lussemburgo, 3 febbraio 2017

Sentenza nella causa T-646/13
Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack – one million
signatures for diversity in Europe / Commissione

Il Tribunale annulla la decisione con cui la Commissione ha rifiutato di registrare la proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe»

La Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivazione per non aver indicato quali misure, tra quelle menzionate nell'allegato della proposta, esulassero dalle sue competenze, né i motivi a sostegno di tale conclusione

Il 15 luglio 2013, un comitato di cittadini¹ ha presentato alla Commissione la proposta di iniziativa dei cittadini europei² intitolata «Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe». Tale iniziativa mira ad invitare l'Unione a migliorare la tutela delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell'Unione. Nel suo allegato, la proposta esponeva undici settori in cui le istituzioni dell'Unione dovrebbero elaborare proposte di atti e forniva, a tal fine, indicazioni precise sulla tipologia di atti da adottare, sul contenuto di tali atti³ e sulle rispettive basi giuridiche nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Con decisione del 13 settembre 2013⁴, la Commissione ha rifiutato di registrare la suddetta proposta in base al rilievo che, manifestamente, essa non rientrava tra le attribuzioni che consentono alla Commissione di presentare una proposta di adozione di un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati dell'Unione.

Nella sua decisione, la Commissione ha riconosciuto che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze costituisce un valore dell'Unione, che le istituzioni dell'Unione devono rispettare la diversità culturale e linguistica e che esse sono tenute ad evitare qualsiasi discriminazione fondata sull'appartenenza a una minoranza nazionale. Essa ha aggiunto che taluni degli atti richiesti, considerati singolarmente, potrebbero ricadere nell'ambito delle attribuzioni in forza delle quali essa può presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione. Essa ha tuttavia ritenuto che il regolamento relativo all'iniziativa dei cittadini⁵ non preveda la registrazione di una o più parti di una proposta di iniziativa. La Commissione ha concluso che i trattati dell'Unione non forniscono alcun fondamento giuridico alla presentazione di una serie complessa di proposte,

¹ Composto dai sig.ri Hans Heinrich Hansen (Danimarca), Hunor Kelemen (Romania), Karl Heinz Lambertz (Belgio), dalla sig.ra Jannewietske Annie De Vries (Paesi Bassi), dai sig.ri Valentin Inzko (Austria), Alois Durnwalder (Italia) e dalla sig.ra Anke Spoorendonk (Germania).

² Per informazioni generali sull'iniziativa dei cittadini europei, vedasi il Registro ufficiale (<http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts>).

³ Sono proposti tra l'altro (i) l'adeguamento dei programmi di finanziamento al fine di agevolarne l'accesso alle piccole lingue regionali e minoritarie, (ii) la creazione di un centro per la diversità linguistica, (iii) l'adeguamento delle disposizioni comuni relative ai fondi regionali dell'Unione in modo da includervi come obiettivi tematici la tutela delle minoranze e la promozione della diversità culturale e linguistica, (iv) il rafforzamento all'interno dell'Unione del ruolo dei cittadini appartenenti a una minoranza nazionale allo scopo di garantire che le loro preoccupazioni legittime siano prese in considerazione al momento dell'elezione dei deputati del Parlamento europeo, e (v) la lotta contro le discriminazioni e la promozione della parità di trattamento, anche per quanto riguarda le minoranze nazionali.

⁴ Decisione C(2013) 5969 finale della Commissione, del 13 settembre 2013, recante rigetto della domanda di registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe».

⁵ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU 2011, L 65, pag. 1).

come quella contenuta nella domanda di registrazione e che, di conseguenza, la proposta di cui trattasi manifestamente esula dalla sua sfera di competenze.

Con la sua sentenza odierna, il Tribunale accoglie il ricorso promosso dal comitato dei cittadini nei confronti della Commissione⁶ e annulla la decisione di quest'ultima, in quanto la motivazione adottata per rifiutare la registrazione della proposta di cui trattasi è manifestamente insufficiente. Infatti, la Commissione avrebbe dovuto indicare le misure dell'allegato della proposta che esulavano dalle proprie competenze e i motivi a sostegno di tale conclusione.

Pertanto, il comitato dei cittadini non è stato in grado di individuare le proposte da lui formulate nell'allegato dell'iniziativa che, ad avviso della Commissione, eccedevano l'ambito delle sue attribuzioni, né di conoscere i motivi di tale valutazione. Al comitato dei cittadini è stato dunque impedito di contestare la fondatezza della valutazione, così come al Tribunale viene impedito di esercitare il controllo sulla legittimità della valutazione della Commissione. In mancanza di una motivazione completa, sarebbe seriamente compromessa l'eventuale presentazione di una nuova proposta che tenga conto delle obiezioni della Commissione sull'ammissibilità di talune proposte. La carente motivazione è anche di ostacolo alla realizzazione dell'obiettivo dell'iniziativa dei cittadini di incoraggiare la partecipazione dei cittadini europei alla vita democratica e di rendere l'Unione più accessibile.

Peraltro, il Tribunale lascia aperta la questione se una proposta d'iniziativa dei cittadini europei non possa essere registrata nel caso in cui solo una parte delle misure proposte esuli dalle attribuzioni della Commissione, che può proporre l'adozione di un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

⁶ Nel procedimento dinanzi al Tribunale, il comitato dei cittadini è stato sostenuto dall'Ungheria, mentre la Commissione è stata sostenuta dalla Slovacchia e dalla Romania.